



Assegno di mantenimento. La Cassazione alla donna: “Vada a lavorare”

Autore : Redazione

Data: 30/03/2012

No all'assegno di mantenimento se l'ex moglie ha una qualifica professionale per poter lavorare e mantenersi autonomamente.

La facile assegnazione, da parte dei Tribunali, di cospicui assegni di mantenimento in favore delle donne divorziate sembra subire un'inversione di tendenza con una recente sentenza della Cassazione **[1]**.

Nessun assegno di mantenimento spetta alla donna – dicono i giudici della Suprema Corte – se quest'ultima dispone di una **qualifica professionale** che costituisce una sicura **fonte di reddito**.

Nel caso di specie, la donna possedeva il titolo di **insegnante**.



La Corte sembra sconvolgere i pregiudizi in favore delle ex mogli laddove firma, all'interno della citata sentenza, il seguente passaggio: la donna “non è stata plausibilmente ritenuta priva per ragioni oggettive **di qualsiasi reddituale capacità lavorativa lucrativa**, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale”.

Dell'argomento abbiamo già parlato in occasione delle [iniziative di Sheyla Bobba](#), autrice del libro “Post Scriptum”.

La foto del presente articolo è un'opera artistica di Dantemanuele De Santis, DS Photostudio, ©. Ogni riproduzione riservata.



Note:

[1] Cass. sent. n. 4571 del 22.03.2012.